

(N. 2397)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 maggio 1952 (V. Stampato N. 2691)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 GIUGNO 1952

Modifiche al regolamento per i biglietti di Stato approvato col regio decreto-legge
20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il compito di accertare la legittimità dei buoni ordinari del Tesoro dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 560 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, spetta alla Commissione tecnica presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, istituita con l'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393.

Art. 2.

Al cassiere speciale, al controllore capo della Cassa speciale, al delegato della Corte dei conti ed al funzionario della Direzione generale del Tesoro che intervengono alle operazioni di abbruciamento dei biglietti di Stato logori, in esecuzione dell'articolo 43 del regolamento approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, compete il rimborso delle spese derivanti dalla natura delle operazioni stesse, nella misura di lire 500 giornaliere, ai sensi della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.